

oneri a carico del bilancio dello Stato, si attengono ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) razionalizzare gli organismi titolari di competenze generali in materia di parità e di pari opportunità tra uomo e donna che operano a livello nazionale e le relative funzioni anche mediante accorpamento e riduzione del numero dei componenti;

b) ricondurre alla Presidenza del Consiglio dei ministri la funzione di coordinamento delle attività svolte da tutti gli organismi titolari di competenze generali in materia di parità e di pari opportunità tra uomo e donna che operano a livello nazionale.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 13 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 13.

(Delega per il riordino delle disposizioni in tema di parità e pari opportunità).

Sopprimerlo.

***13. 1.** Bressa, Mascia, Amici.

Sopprimerlo.

***13. 9.** Cima, Boato.

Al comma 1, sostituire le parole: diciotto mesi con le seguenti: sei mesi.

13. 3. Mascia, Deiana.

Al comma 1, sostituire le parole: diciotto mesi con le seguenti: venticinque mesi.

13. 2. Boato, Amici, Bressa.

Al comma 2, alinea, sopprimere le parole: , senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato,

***13. 4.** Mascia, Deiana.

Al comma 2, alinea, sopprimere le parole: , senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

***13. 10.** Cima, Boato.

Al comma 2, alinea, sostituire le parole: senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato con le seguenti: in coerenza con le finalità e le disposizioni delle leggi vigenti in materia e in accordo con la Commissione nazionale per le pari opportunità.

13. 5. Mascia, Deiana.

Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) istituire un coordinamento permanente tra tutti gli organismi titolari di competenze generali in materia di parità e di pari opportunità tra uomo e donna, al fine di rendere più efficace l'iniziativa operativa dei medesimi a livello nazionale;

13. 6. Mascia, Deiana.

Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole: anche mediante accorpamento e riduzione del numero dei componenti.

13. 11. Cima, Boato.

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

13. 12. Cima, Boato.

Al comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) garantire il carattere di rappresentanza pluralistica e trasversale, nonché l'autonomia di tutti gli organismi titolari di competenze generali in materia di parità e di pari opportunità tra uomo e donna che operano a livello nazionale.

13. 7. Mascia, Deiana.

Al comma 2, lettera b), sostituire la parola: attività con la seguente: politiche.

13. 13. Cima, Boato, Amici.

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: fatte salve le competenze di altri ministeri e quelle della Commissione nazionale per la parità e le pari opportunità presso la Presidenza del Consiglio, istituita con la legge 22 giugno 1990, n. 164.

13. 14. Cima, Boato.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle competenti Commissioni parlamentari, entro i sessanta giorni precedenti la scadenza della delega. Ciascuna commissione esprime il proprio parere entro trenta giorni dall'assegnazione, indicando specificatamente le eventuali disposizioni ritenute non conformi ai principi e criteri direttivi di cui alla presente legge.

13. 8. Mascia, Deiana, Boato.

(A.C. 1534-B – Sezione 16)

**ARTICOLO 14 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO**

ART. 14.

(Interventi correttivi all'organizzazione del settore della ricerca in agricoltura).

1. Al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

« c) il consiglio dei dipartimenti; »;

b) all'articolo 4, comma 3, secondo periodo, la parola: « cinque » è sostituita dalla seguente: « sette »; al medesimo comma 3, terzo periodo, sono aggiunte, in fine, le parole: « e uno dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca »;

c) all'articolo 4, il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Il consiglio dei dipartimenti è l'organo di indirizzo e di coordinamento dell'attività scientifica del Consiglio ed elabora il piano triennale e gli aggiornamenti annuali di cui all'articolo 2. Il numero e la natura disciplinare dei dipartimenti e la composizione dell'organo sono determinati con lo statuto di cui all'articolo 7 »;

d) all'articolo 14, comma 1, dopo la lettera b), è inserita la seguente:

« b-bis) il consiglio scientifico; »;

e) all'articolo 14, comma 2, secondo periodo, dopo la parola: « scientifica » sono inserite le seguenti: « nelle discipline oggetto delle attività di ricerca degli enti »;

f) all'articolo 14, comma 3, terzo periodo, le parole: « ed un rappresentante della categoria dei sementieri » sono sostituite dalle seguenti: « , un rappresentante per ciascuna delle due associazioni maggiormente rappresentative della categoria dei sementieri e un rappresentante della categoria dei moltiplicatori »;

g) all'articolo 14, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

« 3-bis. Il consiglio scientifico è l'organo di indirizzo, di coordinamento e di controllo delle attività di ricerca degli istituti ed è costituito dal presidente e da due membri nominati dal Ministro, di cui uno designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ».

2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, gli organi del Consiglio e degli istituti di cui, rispettivamente, all'articolo 4 e agli articoli 10, 11,

12 e 13 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, sono disciolti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 14 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 14.

(Interventi correttivi all'organizzazione del settore della ricerca in agricoltura).

Al comma 1, lettera g), capoverso 3-bis, sostituire le parole: designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano *con le seguenti:* , scelto tra esperti di alta qualificazione tecnico-scientifica, è nominato direttamente dal Ministro, su designazione della Conferenza Stato-Regioni, e uno è eletto tra i ricercatori e tecnologi dell'istituto secondo modalità definite nel regolamento di organizzazione e funzionamento dello stesso.

14. 1. Mascia.

(A.C. 1534-B – Sezione 17)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

premesso che:

condivide le esigenze di economie di spesa che sono alla base della soppressione del Nucleo per la semplificazione delle norme e delle procedure, di cui all'articolo 3 della legge n. 50 del 1999 e la sua trasformazione in uffici e servizi interni ai Dipartimenti della stessa Presidenza del Consiglio dei ministri;

ai fini dell'efficienza della pubblica amministrazione, i nuovi uffici non possono non avvalersi anche del personale dotato di un alto grado di professionalità in materia di semplificazione e di analisi di impatto della regolazione, a tutt'oggi in servizio presso il Nucleo per la semplificazione delle norme e delle procedure;

il comma 4 dell'articolo 11 del disegno di legge in esame prevede espressamente che con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri sono stabiliti contingenti di personale della segreteria e degli esperti del soppresso Nucleo da assegnare rispettivamente alla Presidenza del Consiglio (Dipartimento degli affari giuridici e legislativi) e al dipartimento della Funzione pubblica;

il comma 5 dell'articolo 11 del disegno di legge in esame prevede che il personale del Nucleo sia mantenuto nella stessa posizione giuridica ivi rivestita alla data di entrata in vigore della legge stessa;

ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 50 del 1999, istitutiva del Nucleo, al personale del Nucleo si applicavano le disposizioni di cui all'articolo 17, comma 14, della legge n. 127 del 1997 (il cosiddetto « comando obbligatorio »);

l'entrata in vigore della presente legge sarà certamente successiva alla data del 30 giugno 2002, data indicata dalla norma per la cessazione dell'attività del Nucleo stesso;

impegna il Governo:

ad interpretare l'articolo in questione, in particolare il comma 5, nel senso che al personale del Nucleo per la semplificazione sia mantenuta la posizione di comando, seppure essa debba essere trasformata, nel suo presupposto giuridico, in un comando ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo n. 303 del 1999;

a mantenere tale interpretazione anche considerando tali unità di personale come unità aggiuntive rispetto al personale

della Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui alle tabelle B e C della legge n. 400 del 1988;

ad applicare questa interpretazione a tutto il personale del Nucleo in servizio alla data del 30 giugno 2002 (data di soppressione della struttura) indipendentemente dalla data di entrata in vigore delle legge in esame, rispondendo così alla *ratio* originaria del legislatore.

9/1534-B/1. Carrara, Anedda, Nespoli, Cristaldi, Menia, Migliori, Geraci.

La Camera,

premessi che:

l'articolo 1 del disegno di legge n. 1534-B, recante deleghe per la riforma dell'organizzazione del governo e di enti pubblici, conferisce al Governo una delega per l'emanazione, entro diciotto mesi dall'entrata in vigore del provvedimento, di uno o più decreti legislativi, correttivi o modificativi di provvedimenti già emanati ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59, diretti a riordinare e razionalizzare anche gli interventi per la promozione e il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica e gli organismi operanti nel settore (articolo 11, comma 1, lettera *d*), della legge 15 marzo 1997, n. 59);

l'articolo 2 del disegno di legge in esame estende a diciotto mesi l'applicazione dell'articolo 28 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, che prevede la trasformazione di enti pubblici in società per azioni o in fondazioni di diritto privato, la loro soppressione e la messa in liquidazione, la loro fusione e l'accorpamento di enti che svolgono finalità analoghe o complementari;

l'articolo 117 della Costituzione dichiara materia di legislazione concorrente la ricerca scientifica e tecnologica e il sostegno all'innovazione per i settori produttivi;

il sistema degli enti pubblici di ricerca scientifica soffre di rilevanti rigidità che derivano principalmente dalla loro natura istituzionale;

tali difficoltà si concretizzano principalmente nell'impossibilità per gli enti di avvalersi di strumenti adeguati ad incentivare la mobilità del personale tra gli enti e le università e tra gli enti ed il sistema privato;

la mancanza di flessibilità dei profili retributivi per i ricercatori contribuisce a rendere l'appetibilità economica delle posizioni di ricerca in Italia incomparabile con quella degli altri paesi tecnologicamente avanzati e l'impossibilità di introdurre meccanismi premianti e di riconoscere anche monetariamente il merito scientifico costituiscono un ostacolo spesso insormontabile al reclutamento di ricercatori stranieri di altissimo profilo, mentre, come l'esperienza di altri paesi dimostra, tale politica costituisce un volano formidabile per l'innalzamento della qualità della produzione scientifica e per la germinazione di gruppi di ricerca nazionali su temi di frontiera;

la flessibilità retributiva troverebbe importanti applicazioni anche nel fornire adeguate strutture di incentivi ai ricercatori italiani;

le rigidità normative impediscono di fatto ai ricercatori, all'interno dello stesso sistema pubblico e a maggior ragione nel passaggio tra pubblico e privato, di vedersi riconosciuta la carriera precedente, disincentivando di fatto i ricercatori alla mobilità, con numerose gravi conseguenze quali: limitare gravemente la possibilità di integrazione dei sistemi di ricerca degli enti, dell'università e delle imprese; impedire di cogliere i vantaggi di *cross-fertilizzazione* tra aree scientifiche e, soprattutto, tra ricerca fondamentale e ricerca applicata-sviluppo; infine, forse ancor più gravemente, impedire l'emergere di un vero e proprio mercato del lavoro per i ricercatori;

la mancanza di un mercato del lavoro per la ricerca è alla base delle croniche

difficoltà di adeguare i programmi di dottorato italiani ai migliori *standard* mondiali e di renderli appetibili all'industria nazionale, della selezione avversa che caratterizza le politiche di reclutamento dei grandi enti (e la conseguente cosiddetta « fuga di cervelli »), dell'incapacità del sistema nazionale di attrarre talenti da altri paesi, dell'impovertimento delle funzioni di ricerca e sviluppo delle grandi imprese;

la natura strettamente pubblica degli enti pone gravi limitazioni alla capacità degli enti stessi di integrarsi efficacemente, in particolare, con il sistema privato per l'acquisizione ed il finanziamento dei progetti;

i vincoli imposti dal sistema pubblico alla partecipazione a forme imprenditoriali caratterizzate da capitale di rischio limitano gravemente il portafoglio di strumenti disponibili agli enti di ricerca per impegnarsi credibilmente nell'attività di sostegno alle ricadute industriali dell'attività di ricerca;

in riferimento a quanto sopra esposto, forme istituzionali di tipo civilistico sarebbero le più adeguate a mettere fine alla situazione appena descritta e a permettere una maggiore coerenza con gli interessi e le vocazioni dei singoli territori, concorrendo a realizzare l'indirizzo federale prescritto dalla Costituzione,

impegna il Governo

a definire forme di organizzazione degli enti pubblici di ricerca che consentano di realizzare più facilmente gli obiettivi in premessa.

9/1534-B/2. (*Testo così modificato nel corso della seduta*) Pacini.

La Camera,

premesso che:

l'Ente nazionale delle sementi eletti è stato dichiarato dal precedente Governo

ente di diritto pubblico, sottoposto alla vigilanza del Ministero delle politiche agricole e forestali, che quindi ne controlla l'operatività (articolo 12 del decreto legislativo n. 454 del 29 ottobre 1999);

tra gli azionisti dell'ente figurano, tra gli altri, il banco Napoli, il banco di Sicilia, la Cassa di risparmio di Bologna ed IntesaBci, che ne detiene, da sola, il 49,41 per cento;

il nuovo consiglio di amministrazione dell'ente ha approvato il nuovo statuto in data 23 novembre 2001 senza coinvolgere, a nessun livello, la compagine azionaria e senza che siano adeguatamente rappresentati tutti i settori dell'agricoltura;

impegna il Governo:

a sollecitare una revisione dell'attuale statuto dell'ente nazionale delle sementi eletti al fine di consentire una migliore rappresentazione di alcuni settori dell'agricoltura che al momento sembrano sprovvisti di esponenti.

9/1534-B/3. (*Testo così modificato nel corso della seduta*) D'Alia.

La Camera,

premesso che le politiche di pari opportunità nel nostro paese hanno una storia e un'attualità di fondamentale importanza per rimuovere gli ostacoli che impediscono l'accesso paritario delle donne italiane nelle istituzioni elettive e nei luoghi decisionali e di Governo, accesso paritario in relazione al quale l'Italia è il fanalino di coda in Europa ed è superata anche da molti paesi in via di sviluppo;

sono state istituite importanti istituzioni di parità con leggi dello Stato, come

la n. 164 del 1990, che istituisce la commissione nazionale per le pari opportunità presso la Presidenza del Consiglio, la legge n. 125 del 1991, che istituisce il comitato per le pari opportunità presieduto dal ministro del lavoro presso il Ministero del lavoro, e la legge n. 215 del 1992, che ha fatto sì che anche il Ministero delle attività produttive si dotasse di un comitato per le pari opportunità;

la riforma del Titolo V della Costituzione ha reso molto attuale la rete di commissioni regionali e provinciali che fanno capo da anni alla commissione nazionale di parità;

le richieste di audizione avanzate in commissione da parte delle istituzioni nazionali di parità non sono state accolte e il Governo non ha proceduto preventivamente né a chiarire su quali linee la riforma contenuta nell'articolo 13 si attuerà, né a consultare istituzioni nazionali, regionali e degli enti locali di pari opportunità, né le parti sociali, né l'associazionismo femminile;

impegna il Governo

ad avviare tali consultazioni con le istituzioni nazionali di parità, prima di emanare provvedimenti attuativi.

9/1534-B/4. (*Testo così modificato nel corso della seduta*) Cima, Zanella, Boato.

La Camera,

premesso che l'articolo 28 della legge n. 448 del 2001 (legge finanziaria) esclude che i processi di trasformazione e di soppressioni possano riguardare gli enti, gli istituti, le agenzie e gli altri organismi che gestiscono a livello di primario interesse nazionale la previdenza e l'assistenza sociale, che sono essenziali per le esigenze della difesa o la cui natura pubblica garantisce la sicurezza, che svolgono alte funzioni di prevenzione e vigilanza per la salute pubblica;

che tale norma, espressiva di chiare e confermate volontà politiche, ha un carattere più specifico e dettagliato di quella stabilita nell'articolo 5 del presente disegno di legge, rispetto al quale — benché questo sia temporalmente successivo — deve avere prevalenza;

impegna il Governo

nell'esercitare la delega, a rispettare rigorosamente i criteri e i limiti dettati dall'articolo 28 della legge n. 448 del 2001, considerando anche in futuro i medesimi come indirizzi politici qualificanti e vincolanti.

9/1534-B/5. Benedetti Valentini, Perrotta, Santori, Tagliatela.

La Camera,

visti i contenuti della «Delega per la riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché di enti pubblici»;

considerato in particolare l'articolo 13, che reca la «Delega per il riordino delle disposizioni in tema di parità e di pari opportunità»;

tenuto conto delle preoccupazioni che si sono determinate negli organismi di parità ad ogni livello e nell'opinione pubblica femminile intorno a tale riordino;

ritenuto opportuno che, data la rilevanza politica della materia, il Governo eserciti la delega nell'ambito di un puntuale raccordo con gli organi parlamentari competenti;

impegna il Governo

a far precedere l'adozione dei provvedimenti legislativi da una consultazione di tutti gli organismi nazionali di parità e pari opportunità interessati al riordino.

9/1534-B/6. (*Testo così modificato nel corso della seduta*) Bimbi, Mascia, Bellillo, Magnolfi, Amici, Montecchi.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

(Sezione 1 – Misure di sicurezza contro il rischio di attentati terroristici)

FISTAROL. — *Al Ministro dell'interno.*
— Per sapere — premesso che:

il Ministro della difesa, onorevole Martino, ha dichiarato ad alcuni giornalisti: « sappiamo per certo che avrà luogo prima o poi un attentato terroristico di grosse proporzioni. Ma non sappiamo dove e che forme prenderà » —:

quali assicurazioni il Governo sia in grado di dare ai cittadini in merito alle misure adottate a tutela della loro sicurezza. (3-01140)

(25 giugno 2002)

(Sezione 2 – Dichiarazioni dei ministri del lavoro e delle politiche agricole e forestali sulla CGIL)

FASSINO, VIOLANTE, BERSANI, AGOSTINI, BOGI, INNOCENTI, MONTECCHI, CALZOLAIO, MAGNOLFI, NICOLA ROSSI, RUZZANTE, CORDONI, BUFFO, DIANA, GASPERONI, GUERZONI, MOTTA, NIGRA, SCIACCA e TRUPIA. — *Al Ministro per i rapporti con il Parlamento.* — Per sapere — premesso che:

il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, onorevole Roberto Maroni, ha dichiarato: « nel sindacato c'è qualcuno che fa politica e ci combatte perché siamo al Governo. Anche se dicessimo tutto ciò che vuole, Cofferati troverebbe un'altra scusa per contestare ». « Non ci fanno paura le loro minacce, non ci fanno paura le pallole che ci mandano nelle buste » (agenzia *Ansa* del 23 giugno 2002, ore 15,18);

il Ministro delle politiche agricole e forestali, onorevole Giovanni Alemanno, ha dichiarato: « abbiamo assistito a dichiarazioni quasi di sapore mafioso da parte della Cgil, che parlava di accordi già sottoscritti, di buffonata. C'era una sorta di vero e proprio atteggiamento intimidatorio nei confronti degli altri sindacati » (agenzia *Ansa* 20 giugno 2002, ore 20,22) —:

come giudichi queste affermazioni e se esse rispecchino l'opinione del Presidente del Consiglio dei ministri e dell'intero Governo. (3-01130)

(25 giugno 2002)

(Sezione 3 – Concentrazione di centrali elettriche in provincia di Foggia)

DI GIOIA. — *Al Ministro delle attività produttive.* — Per sapere — premesso che:

il « decreto Bersani » sulla liberalizzazione dell'energia elettrica ha consentito a soggetti privati di presentare progetti per la costruzione di centrali elettriche a turbogas e successivamente il decreto definito « sblocca centrali » ha accelerato i tempi di approvazione e costruzione delle centrali stesse;

la regione Puglia, ad oggi, non si è ancora dotata di un piano energetico regionale;

nella zona di Capitanata, in provincia di Foggia, secondo una ricognizione del ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, si verrebbe ad attuare una grande concentrazione di centrali;

al momento, oltre alla centrale di Candela e a quella di San Severo, sono

state avviate procedure anche per insediamenti ad Orta Nova, Carapelle, Ordina, Foggia e Troia;

se il piano scattasse, cioè se un numero così alto di centrali elettriche venisse installato in un'unica provincia, il danno sarebbe gravissimo sotto tutti i punti di vista in termini di impatto ambientale;

oltre tutto, la provincia di Foggia ha deliberato in consiglio provinciale la possibilità di indire un *referendum* consultivo, facendo esprimere i cittadini di Capitanata sulla installazione o meno di tali centrali, che, oltre a produrre un effetto negativo per l'impatto ambientale, creerebbe notevoli difficoltà all'agricoltura dauna, già in crisi per la grave mancanza di acqua;

ci si chiede come sia possibile avviare tali procedure di installazione in un territorio dove la carenza di acqua ha già determinato difficoltà e danni notevoli al settore agricolo provinciale, e ci è dato di sapere che nella città di San Severo, dove sono state avviate le procedure convocando una conferenza di servizi da parte del ministero delle attività produttive, non si è ritenuto di dover dare voce alle migliaia di persone che contestano l'insediamento di tale centrale;

oltre alle dichiarazioni apparse riguardo a tale centrale, vi sono gruppi di pressione che stanno condizionando la vita sociale e politica della suddetta cittadina —:

se corrisponda al vero quanto sopra esposto, in quali sedi istituzionali sia stato predisposto un simile piano, che rischia di danneggiare ulteriormente un territorio che necessita di ben altri interventi infrastrutturali per favorirne lo sviluppo, e se non ritenga utile intervenire per rivedere tali decisioni e stabilire in materia, con tutte le amministrazioni locali competenti, un piano territoriale di coordinamento per le politiche energetiche, che non stravolga il territorio ed uno sviluppo organico dello stesso, dando in una logica definita di « federalismo » la possibilità ai cittadini

danneggiati di esprimersi liberamente e determinare le proprie prospettive di sviluppo. (3-01129)

(25 giugno 2002)

(Sezione 4 – Carenza di magistrati presso il tribunale di Enna)

GRIMALDI. — *Al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

la situazione di grave crisi funzionale della giustizia si traduce in un'eccessiva lentezza dei procedimenti penali e civili;

tale situazione di generale difficoltà presenta aspetti di particolare gravità presso il tribunale di Enna, dove, a fronte di una pianta organica completa, nel tribunale operano in realtà solamente cinque magistrati giudicanti, mentre due sono stati trasferiti e saranno presumibilmente sostituiti solo nella primavera del 2003;

ciò ha condotto, di fatto, alla completa paralisi dei ruoli civili ed ha creato grosse difficoltà anche nella gestione del ruolo penale, che per circa il 70 per cento viene affidato ai magistrati onorari, e, in ragione di ciò, il foro ennese ha proclamato un'astensione dalle udienze per quindici giorni, con decorrenza 24 giugno 2002;

occorre quindi intervenire prontamente, al fine di assicurare un ritorno alla normalità nella gestione del tribunale di Enna, anche attraverso il blocco delle applicazioni di magistrati in carico all'organico di Enna, l'istituzione di sezioni (civili e penali) e l'immediata sostituzione dei due magistrati trasferiti —:

quali provvedimenti intenda adottare per affrontare e definire le problematiche sopra indicate e per riportare serenità all'ambiente giudiziario nazionale ed ennese in particolare, nonché per consentire ad ogni cittadino di poter avere risposta in tempi ragionevoli alle proprie istanze di giustizia, anche per evitare che le lungaggini dei processi civili possano condurre

ad una rilevante entità di azioni di responsabilità nei confronti dello Stato per i tempi nella definizione delle cause.

(3-01136)

(25 giugno 2002)

(Sezione 5 – Limiti di velocità nei centri abitati e sulle strade urbane ad alto scorrimento)

CÈ, LUCIANO DUSSIN, GUIDO GIUSEPPE ROSSI, BALLAMAN, BIANCHI CLERICI, BRICOLO, CAPARINI, DIDONÈ, GUIDO DUSSIN, ERCOLE, DARIO GALLI, FONTANINI, GIBELLI, GIANCARLO GIORGETTI, LUSSANA, MARTINELLI, FRANCESCA MARTINI, PAGLIARINI, PAROLO, POLLEDRI, RIZZI, RODEGHIERO, SERGIO ROSSI, STUCCHI e VASCON. — *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* — Per sapere — premesso che:

il Ministro interrogato ha giustamente evidenziato la necessità di aumentare gli attuali limiti di velocità autostradali;

si condivide tale iniziativa, ritenendo anacronistici e frutto di ideologie politiche non condivisibili gli attuali limiti di velocità;

peraltro, si ritiene opportuno segnalare che, attualmente, nei centri urbani i limiti di velocità previsti sono: 30 chilometri orari nei quartieri; 50 chilometri orari nei centri abitati; 70 chilometri orari sulle strade urbane ad alto scorrimento. Quest'ultima tipologia è però troppo riduttiva, in quanto pochi centri urbani hanno strade a due corsie per senso di marcia con le due carreggiate separate —:

se, oltre ad aumentare i limiti di velocità autostradali, ritenga opportuno che sia prevista una discrezionalità delle amministrazioni comunali nell'applicare il limite di 70 chilometri orari, a seconda delle caratteristiche strutturali delle strade comunali, anche per evitare che, con un limite troppo generalizzato di 50 chilometri orari, gli automobilisti continuino ad

essere costretti a rispettare delle limitazioni ormai insostenibili sotto l'aspetto del buon senso. (3-01131)

(25 giugno 2002)

(Sezione 6 – Minacce e tentativi intimidatori nei confronti di dirigenti della CISL e della UIL)

VOLONTÈ, GIUSEPPE DRAGO e TANZILLI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

secondo alcune notizie riportate in questi giorni dai quotidiani, e confermate peraltro dagli stessi interessati, sarebbero giunte presso le segreterie nazionali e periferiche delle organizzazioni sindacali Cisl e Uil alcuni volantini intimidatori, diretti ad alcuni loro dirigenti;

queste minacce e questi tentativi intimidatori sono seguiti agli incontri tenuti dalle citate parti sociali con il Governo, in occasione della presentazione del nuovo piano in materia di lavoro —:

le sue valutazioni riguardo agli episodi citati e quali iniziative intenda adottare al fine di scongiurare l'attuazione di queste minacce di morte. (3-01133)

(25 giugno 2002)

(Sezione 7 – Aggressione subita durante un corteo da un esponente della comunità ebraica milanese)

LA RUSSA, AIRAGHI, ALBONI, AMORUSO, ANEDDA, ARMANI, ARRIGHI, ASCIERTO, BELLOTTI, BENEDETTI VALENTINI, BOCCHINO, BORNACIN, BRIGUGLIO, BUONTEMPO, BUTTI, CANNELLA, CANELLI, CARRARA, CARUSO, CASTELLANI, CATANOSO, CIRIELLI, COLA, GIORGIO CONTE, GIULIO CONTI, CORONELLA, CRISTALDI, DELMASTRO DELLE VEDOVE, FASANO, FATUZZO, FIORI, FOTI, FRAGALÀ, FRANZ, GALLO, GAMBA, GERACI, GHIGLIA, ALBERTO GIORGETTI, GIRONDA VERALDI, LA GRUA, LAMORTE, LANDI DI CHIA-

VENNA, LANDOLFI, LA STARZA, LEO, LISI, LO PRESTI, LOSURDO, MACERATINI, MAGGI, MALGIERI, GIANNI MANCUSO, LUIGI MARTINI, MAZZOCCHI, MENIA, MEROI, MESSA, MIGLIORI, MUSSOLINI, ANGELA NAPOLI, NESPOLI, ONNIS, PAOLONE, PATARINO, ANTONIO PEPE, PEZZELLA, PORCU, RAISI, RAMPONI, RICCIO, RONCHI, ROSITANI, SAGLIA, SAIA, GARNERO SANTANCHÈ, SCALIA, SELVA, SERENA, STRANO, TAGLIALATELA, TRANTINO, VILLANI MIGLIETTA, ZACCHEO e ZACCHERA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

nel corso di un corteo svoltosi a Milano il 22 giugno 2002, Yasha Reibman, esponente della comunità ebraica milanese e consigliere regionale lombardo del Partito radicale, è stato più volte aggredito da un gruppo di persone appartenenti ai centri sociali;

tentando di strappargli la bandiera israeliana di mano, gli « autonomi » hanno circondato Reibman spintonandolo e prendendolo a schiaffi e pugni per tutto il percorso della manifestazione, fino alla confluenza del corteo per il *Gay pride* in piazza Castello;

in prossimità del palco, mentre tentava di parlare ai giornalisti dell'aggressione con un vistoso segno rosso sulla tempia e la bandiera israeliana distrutta in mano, Reibman è stato prima raggiunto da uno schizzo d'acqua e, giratosi, da uno schiaffo in pieno volto;

l'aggressione, che compiuta da qualsiasi altro avrebbe ottenuto l'attenzione delle prime pagine dei quotidiani, è stata sostanzialmente minimizzata da gran parte della stampa: quasi fosse normale che, in una manifestazione orientata a sinistra in cui partecipano i centri sociali, si usi violenza ai danni di pacifici manifestanti;

tale deprecabile episodio conferma la preoccupazione per il razzismo che certe forze della sinistra estrema nutrono nei confronti delle comunità ebraiche;

pur troppo, nella sinistra extraparlamentare continua a diffondersi un sentimento di antisemitismo preoccupante, anche per la contiguità ideologica che può avere con ambienti che fanno dell'antisemitismo ragione di forme esasperate, se non addirittura terroristiche, di lotta —:

se gli aggressori dell'esponente della comunità ebraica siano stati individuati e denunciati e quali iniziative si intendano adottare per evitare che continui a diffondersi un sentimento di antisemitismo inaccettabile e preoccupante. (3-01137)

(25 giugno 2002)

(Sezione 8 — Dichiarazioni del direttore del Sisde al processo sull'omicidio di Ilaria Alpi)

VENDOLA. — *Al Ministro per la funzione pubblica e il coordinamento dei servizi di informazione e sicurezza.* — Per sapere — premesso che:

il 20 marzo 1994 a Mogadiscio (Somalia), un commando somalo uccideva la giornalista inviata del Tg3 della Rai Ilaria Alpi e l'operatore tv Miran Hrovatin, entrambi impegnati a seguire le vicende relative alla missione Onu denominata « *Restore hope* »;

il 22 marzo 1994 la procura della Repubblica di Roma apriva un'inchiesta;

la giornalista Ilaria Alpi, prima di essere uccisa, aveva intervistato il sultano di Bosaso (Somalia), da cui avrebbe avuto notizie sulla cooperazione italiana e sulle presunte violenze perpetrate da alcuni soldati dell'esercito italiano a danno di cittadini somali; il tutto veniva annotato su un taccuino, che stranamente non venne più rinvenuto;

a Roma il 17 gennaio 1995, si insediava la Commissione bicamerale di inchiesta sulla cooperazione con i Paesi in via di sviluppo. La citata Commissione si occupò anche del « caso Alpi », tant'è vero che, nel corso di un'audizione, veniva alla luce che la giornalista Ilaria Alpi era impegnata in un'inchiesta giornalistica su

un presunto traffico di armi, che coinvolgeva la flotta di pescherecci italo-somala denominata « Shifco »;

la procura della Repubblica di Roma, in data 9 aprile 1995, iscriveva nel registro degli indagati il sultano di Bosaso, Abdullahi Mussa Bogar, quale mandante del delitto; la sua posizione successivamente veniva archiviata;

la procura della Repubblica di Roma, in data 25 giugno 1996, ordinava una seconda perizia balistica, che contrastava radicalmente con la prima perizia e che induceva a concludere che il colpo d'arma da fuoco, che aveva ucciso Ilaria Alpi, fosse stato sparato a bruciapelo ad una distanza ravvicinata. Alla stessa conclusione arrivò anche la terza perizia (18 novembre 1997), che sostenne che si trattò di una vera e propria esecuzione;

in data 12 gennaio 1998, veniva tratto in arresto per concorso nel duplice omicidio il cittadino somalo Hashi Omar Hassan, indicato quale componente del commando. Il 18 gennaio 1999 incominciava a Roma il processo contro Hassan;

il pubblico ministero, in data 9 luglio 1999, chiedeva l'ergastolo per Hassan, il quale, in data 20 luglio 1999, veniva assolto per « non aver commesso il fatto »;

tale Gianpiero Sebri, coinvolto in indagini sul traffico internazionale per lo smaltimento di rifiuti tossico-nocivi, nel dicembre del 2000, in un'intervista rilasciata al settimanale *Famiglia Cristiana*, affermava che l'allora direttore del Sismi, il generale Luca Rajola Pescarini, nella primavera del 1994, lo aveva informato che la questione dei due giornalisti Rai era stata « sistemata »; versione questa confermata nei giorni scorsi davanti ai giudici della Corte di assise di Roma, titolare del processo d'appello *bis* al somalo Hassan;

nel corso dell'interrogatorio, il signor Sebri riferiva di due distinti incontri con il generale Rajola e con l'imprenditore Giancarlo Marocchino, nel corso dei quali si sarebbe discusso dell'interesse dei giornalisti per i traffici illeciti in Somalia. L'incontro

più importante sarebbe avvenuto con Rajola e Marocchino (imprenditore con interessi in Somalia) nell'ottobre del 1993;

la Corte d'assise dinanzi a tali dichiarazioni si riservava, così come chiesto dal procuratore generale Salvatore Cantaro, di mettere a confronto Sebri, Rajola e Marocchino, disponendo, conseguentemente, l'audizione nel mese di giugno 2002 dell'attuale direttore del Sisde, generale Mario Mori, e dell'ex ambasciatore somalo presso la Santa Sede, Hussen Ali;

la Corte d'assise, prima di sentire il signor Sebri, aveva sentito Antonietta Donadio Motta, vicequestore della polizia di Stato in servizio ad Udine all'epoca dei fatti, e il dirigente della Digos di Roma, Lamberto Giannini;

al centro dei loro interrogatori ci sarebbe stato il nominativo della fonte, che, alla questura di Udine ed al Sisde, indicò i presunti mandanti del duplice omicidio;

la dottoressa Donadio avrebbe affermato di non poter rivelare la fonte delle notizie ed il dottor Giannini, che ha svolto le indagini, di non aver mai appreso tale nominativo;

il direttore del Sisde, generale Mario Mori, durante l'interrogatorio davanti alla Corte d'assise di appello di Roma, confermava l'esistenza di rapporti del servizio segreto civile nei quali si faceva riferimento all'organizzazione del duplice omicidio da parte di un gruppo di mandanti. Al generale Mori il collegio della Corte d'assise chiedeva se intendesse rivelare la fonte delle notizie, ma il generale Mori si rifiutava di rispondere, rifacendosi all'articolo 203 del codice di procedura penale, che consente al personale dipendente dei servizi di non rivelare i nomi dei propri informatori —:

se non ritenga, di fronte a vicende gravissime quali quelle considerate, di assumere iniziative affinché la ricerca della verità non sia subordinata alle esigenze dei servizi segreti. (3-01132)

(25 giugno 2002)

DISEGNO DI LEGGE: S. 1369 — CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 6 MAGGIO 2002, N. 81, RECANTE SOSPENSIONE DEI TERMINI PROCES-SUALI, AMMINISTRATIVI E LEGALI CONCERNENTI LA RE-GIONE LOMBARDIA (APPROVATO DAL SENATO) (2797)

(A.C. 2797 — Sezione 1)

**PARERE DELLA V COMMISSIONE
SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO**

Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito

PARERE FAVOREVOLE

(A.C. 2797 — Sezione 2)

**ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI
LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO
DELLA COMMISSIONE IDENTICO A
QUELLO APPROVATO DAL SENATO**

1. Il decreto-legge 6 maggio 2002, n. 81, recante sospensione dei termini processuali, amministrativi e legali concernenti la regione Lombardia, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Le disposizioni della presente legge si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 6 maggio 2002, n. 81.

3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE
NEL TESTO DEL GOVERNO**

ARTICOLO 1.

1. Tutti i termini processuali pendenti alla data del 18 aprile 2002 relativi a

giudizi civili, anche esecutivi, amministrativi e tributari, nei quali sia parte la regione Lombardia, sono sospesi sino al 31 ottobre 2002. Sono parimenti sospesi, per lo stesso periodo, i termini di prescrizione e di decadenza, legali e convenzionali, anche ai fini tributari, al cui rispetto è tenuta la regione Lombardia, nonché quelli dei procedimenti amministrativi regionali e degli altri procedimenti amministrativi in cui la regione sia comunque interessata. Resta fermo il potere di sospensione o di differimento da parte del Ministro dell'economia e delle finanze, previsto dall'articolo 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212.

ARTICOLO 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(A.C. 2797 — Sezione 3)

**MODIFICAZIONI
APPORTATE DAL SENATO**

L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«ART. 1. — 1. Tutti i termini processuali dei giudizi civili, anche esecutivi, amministrativi e tributari nei quali sia parte la regione Lombardia, promossi con

atti notificati a tutto il giorno 18 aprile 2002, sono sospesi sino al 31 ottobre 2002. Con riferimento a tali giudizi non possono essere fissate udienze in data anteriore a quella del 31 ottobre 2002, e quelle già fissate sono rinviate d'ufficio a data successiva alla stessa che viene comunicata alle parti. Le disposizioni che precedono non si applicano ai procedimenti cautelari amministrativi. Sono parimenti sospesi, fino al 31 ottobre 2002, i termini di prescrizione e di decadenza, legali e convenzionali, anche ai fini tributari, in corso al 18 aprile 2002, al cui rispetto è tenuta la regione Lombardia.

2. La regione Lombardia è esente, in relazione ai procedimenti in cui è parte, dal pagamento di oneri tributari e diritti,

comunque denominati, per la copia, presso gli uffici giudiziari, anche penali, di atti di parte e giudiziari, documenti e provvedimenti formati anteriormente al 18 aprile 2002, oltre che per l'eventuale certificazione di conformità dei medesimi. Resta fermo il potere di sospensione o di differimento da parte del Ministro dell'economia e delle finanze previsto dall'articolo 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212.

3. Sono altresì differiti, sino al 31 ottobre 2002, i termini al cui rispetto è tenuta la regione Lombardia nell'ambito di procedimenti amministrativi di qualsiasi natura e da qualsiasi altra amministrazione posti in essere anteriormente alla data del 18 aprile 2002 ».

DISEGNO DI LEGGE: S. 1374 — CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 6 MAGGIO 2002, N. 83, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SICUREZZA PERSONALE ED ULTERIORI MISURE PER ASSICURARE LA FUNZIONALITÀ DEGLI UFFICI DELL'AMMINISTRAZIONE DELL'INTERNO (APPROVATO DAL SENATO) (2828)

(A.C. 2828 — Sezione 1)

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SUGLI EMENDAMENTI PRESENTATI

Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE;

sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sull'emendamento 7.2 Sinisi, in quanto suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

(A.C. 2828 — Sezione 2)

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

1. Il decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83, recante disposizioni urgenti in materia di

sicurezza personale ed ulteriori misure per assicurare la funzionalità degli uffici dell'Amministrazione dell'interno, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE
NEL TESTO DEL GOVERNO**

ART. 1.

(Finalità ed ambito applicativo).

1. Nell'espletamento dei compiti e nell'esercizio delle funzioni di autorità nazionale di pubblica sicurezza, il Ministro dell'interno adotta i provvedimenti e impartisce le direttive per la tutela e la protezione delle alte personalità istituzionali nazionali ed estere, nonché delle persone che per le funzioni esercitate o che esercitano o per altri comprovati motivi, sono soggette a pericoli o minacce, potenziali o attuali, nella persona propria o dei propri familiari, di natura terroristica o correlati al crimine organizzato, al traffico di sostanze stupefacenti, di armi o parti di esse, anche nucleari, di materiale radioattivo e di aggressivi chimici e biologici o correlati ad attività di *intelligence* di soggetti od organizzazioni estere.

2. Il Ministro dell'interno, sentito il Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica, adotta altresì, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, apposite direttive per disporre i voli atti a garantire la sicurezza delle alte personalità istituzionali nazionali ed estere, nonché delle altre persone di cui al comma 1, soggette a pericoli o minacce.

3. Per specifiche circostanze e casi determinati il Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con il Ministro dell'interno, può definire modalità differenziate in ordine alla tutela e alla protezione di cui al comma 1.

ART. 2.

(Ufficio centrale interforze per la sicurezza personale).

1. Per l'espletamento dei compiti di cui all'articolo 1, il Ministro dell'interno si avvale del Dipartimento della pubblica sicurezza, nel cui ambito è istituito l'Ufficio centrale interforze per la sicurezza personale (UCIS) cui spetta assicurare, in via esclusiva e in forma coordinata, l'adozione delle misure di protezione e di vigilanza, in conformità alle direttive del Capo della Polizia — Direttore generale della pubblica sicurezza.

2. L'UCIS, in particolare, provvede:

a) alla raccolta ed analisi di tutte le informazioni relative alle situazioni personali a rischio che il Servizio per le informazioni e la sicurezza democratica (SISDE), il Servizio per le informazioni e la sicurezza militare (SISMI) e gli uffici e reparti delle Forze di polizia sono tenuti a fornire, curando altresì gli occorrenti raccordi con l'autorità giudiziaria e con gli Uffici provinciali di cui all'articolo 5;

b) all'individuazione delle modalità di attuazione dei servizi di protezione e di vigilanza e dei moduli comportamentali conseguenti;

c) alla pianificazione operativa e delle risorse assegnate per le esigenze connesse

all'attività di prevenzione a tutela dell'incolumità delle persone ritenute a rischio;

d) alla predisposizione dei criteri relativi alla formazione ed all'aggiornamento del personale delle Forze di polizia impiegato nei compiti di protezione e di vigilanza previsti dal presente articolo;

e) alla determinazione di criteri per la verifica dell'idoneità dei mezzi e degli strumenti speciali utilizzati per i servizi di protezione e di vigilanza;

f) alla cura delle relazioni, al mantenimento dei contatti e alla collaborazione con i corrispondenti uffici delle amministrazioni estere, per il tramite dell'Ufficio per il coordinamento e la pianificazione delle Forze di polizia.

3. L'UCIS provvede anche all'attivazione delle procedure di emergenza.

4. Ai fini dell'acquisizione delle informazioni di cui alla lettera a) del comma 2, l'UCIS può attivare il Ministro dell'interno per la richiesta di cui all'articolo 118 del codice di procedura penale.

5. All'UCIS è preposto un prefetto o un dirigente generale di pubblica sicurezza, ovvero un generale dell'Arma dei carabinieri di livello equiparato, ed è assegnato personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e dell'Amministrazione civile dell'interno. All'UCIS può essere altresì assegnato personale del Corpo della guardia di finanza, di ogni altra amministrazione civile e militare dello Stato, nonché due esperti nominati dal Ministro dell'interno ai sensi dell'articolo 6 della legge 1° aprile 1981, n. 121. All'assegnazione del personale si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto, qualora necessario, con i Ministri interessati.

6. I servizi di protezione e di vigilanza sono eseguiti dagli uffici, reparti ed unità specializzate della Polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri e, qualora necessario, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo di polizia penitenziaria.

7. Fermo restando quanto previsto dal presente articolo, la determinazione del numero e delle competenze degli uffici in cui si articola l'UCIS, nonché la determinazione delle piante organiche e dei mezzi a disposizione, sono effettuate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 5 della legge 1° aprile 1981, n. 121.

8. Il Ministro dell'interno, con proprio decreto, sentito il Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica, individua le alte personalità istituzionali nazionali nei cui confronti sono espletati i servizi di tutela e protezione, che possono essere estesi alle loro famiglie e residenze.

9. Eventuali integrazioni e modifiche delle disposizioni di cui ai commi 1, 5 e 7 sono effettuate con la procedura di cui all'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

10. Restano ferme le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 gennaio 1991, n. 39, in materia di servizi di protezione e di sicurezza a tutela del Presidente della Repubblica, degli ex Presidenti della Repubblica, delle loro famiglie e delle loro sedi e residenze.

ART. 3.

(Commissione centrale consultiva per l'adozione delle misure di sicurezza personale).

1. L'UCIS si avvale della Commissione centrale consultiva per l'adozione delle misure di protezione e vigilanza, presieduta dal direttore del predetto Ufficio centrale e composta da un rappresentante di ciascuna delle Forze di polizia di cui all'articolo 2, nonché da un rappresentante del Servizio per le informazioni e la sicurezza democratica (SISDE) e da un rappresentante del Servizio per le informazioni e la sicurezza militare (SISMI), di particolare esperienza, rispettivamente, nei settori della protezione delle persone esposte a pericolo e dell'analisi sui fenomeni criminali e terroristici, interni ed internazionali.

2. La Commissione, su richiesta del direttore dell'Ufficio centrale di cui comma 1, si esprime sulla adozione, la modifica e la revoca delle misure di protezione e di vigilanza, nonché in materia di dotazioni strumentali e su ogni altra questione, connessa alle misure di protezione e di vigilanza, che il direttore dell'Ufficio ritenga di sottoporre.

ART. 4.

(Determinazioni del direttore dell'Ufficio centrale interforze per la sicurezza personale).

1. Ogni determinazione assunta dal direttore dell'UCIS è comunicata al prefetto della provincia interessata per l'esecuzione della decisione adottata.

ART. 5.

(Ufficio provinciale per la sicurezza personale).

1. Presso le Prefetture-Uffici territoriali del Governo, nell'ambito del Gabinetto, opera un ufficio per la sicurezza personale, con compiti di raccolta ed analisi preliminare delle informazioni relative a situazioni personali a rischio, comunque acquisite a livello locale, nonché di raccordo informativo con l'UCIS e con gli altri uffici interessati. Il predetto Ufficio si avvale, per il collegamento con gli uffici ed i reparti provinciali delle Forze di polizia, di funzionari e ufficiali specificamente designati.

2. In relazione alle esigenze di cui al comma 1, il prefetto convoca e presiede apposite riunioni di coordinamento, alle quali partecipano il questore ed i comandanti provinciali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, nonché, con funzioni di segretario, il funzionario preposto all'Ufficio per la sicurezza, che cura la connessa attività preparatoria ed istruttoria. Per le questioni di sicurezza relative a magistrati partecipa anche il procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello com-